



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
C.F. e P.IVA 82004410609

ALBO N. 27

dal **23/01/2021** al **11/02/2021**

Prot. **260** del **23.01.2021**

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA STRADA COMUNALE NAZARETH – LOCALITA’ VALLEFREDDA” NEI COMUNI DI ARPINO E ISOLA DEL LIRI

Procedura aperta sotto la soglia comunitaria ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni

Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni

CUP: D34E16000340001

CIG: 8590473A92

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement TUTTOGARE PA

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.

La XV Comunità Montana “Valle del Liri” utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato “TUTTOGARE PA”, ai sensi della L.R. 33/2007 e successive modificazioni e integrazioni al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: <https://xvcomunitamontanalazio.tuttogare.it>



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
C.F. e P.IVA 82004410609

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione appaltante	XV COMUNITA' VALLE DEL LIRI (FR) Via Borgo Murata, 34/b - 03032 Arce (FR) P.IVA 82004410609
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
CPV principale	45233120-6 Lavori di costruzione di strade
Oggetto della procedura di gara	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA STRADA COMUNALE NAZARETH – LOCALITA’ VALLEFREDDA”, NEI COMUNI DI ARPINO E ISOLA DEL LIRI
Codice CUP	D34E16000340001
Codice CIG	8590473A92
Codice NUTS	IT145
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 13:00 del 11.02.2021
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 13:00 del 08.02.2021
Seduta pubblica per apertura delle offerte	Ore 09:30 del 15.02.2021
Criterio di Aggiudicazione	Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
Importo a base di gara	a) IMPORTO NEGOZIABILE: €. 179.955,08 b) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: €. <u>4.675,52</u> TOTALE (a + b) = €. 184.630,60 = oltre IVA
Durata del contratto	120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi
Luogo di esecuzione del contratto	Arpino ed Isola del Liri (FR)
Responsabile del procedimento	Geom. Massimo Casinelli
Data pubblicazione Albo Pretorio	23.01.2021



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
C.F. e P.IVA 82004410609

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 329/20 del 31.12.2020, la XV Comunità Montana Valle del Liri (FR) ha disposto l'affidamento dell'appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA STRADA COMUNALE NAZARETH – LOCALITA' VALLEFREDDA”, nei Comuni di Arpino e Isola del Liri.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il luogo di svolgimento dei lavori è località “Vallefredda – Nazareth” nei comuni di Arpino e Isola del Liri (FR).

CIG: 8590473A92

Codice NUTS IT145

Il progetto esecutivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione:

- ai sensi dell'art. 26 del Codice, è stato validato dal Responsabile del Procedimento in data 29.07.2019;
- ai sensi dell'articolo 27 del Codice, è stato approvato con deliberazione della giunta comunitaria n. 68 del 30.07.2019;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, è stata assunta la determinazione a contrarre da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio, Urbanistica e LL.PP. della XV Comunità Montana Valle del Liri (FR) n. 329/20 del 31.12.2020;

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Geom. Massimo Casinelli, Responsabile del Servizio Patrimonio, Urbanistica e LL.PP. della XV Comunità Montana Valle del Liri (FR).

La documentazione di gara comprende:

- Bando – Disciplinare di gara ed allegati;
- Elaborati progettuali: Capitolato speciale d'appalto ed allegati;
- Progetto a base di gara;

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

1. PRESENTAZIONE, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 Termine per la presentazione dell'offerta:

- il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto per

Alle ore: 13:00	del giorno: 11.02.2020
-----------------	------------------------

- il termine è perentorio e non sono ammesse richieste tardive;
- il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito;
- eventuali problematiche inerenti il funzionamento della piattaforma TUTTOGAREPA non sono attribuibili a questo Ente;

1.2 Modalità di partecipazione alla gara:

1.2.1 Offerta in modalità telematica

- La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui ai successivi punti (di seguito per brevità anche solo “Sistema” o “Piattaforma”), conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nel presente documento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente;
- La Piattaforma telematica è denominata «Tutto Gare PA» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link <https://xvcomunitamontanalazio.tuttogare.it> presente sul profilo di committente;
- Mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dei candidati, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- Le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «Norme Tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
- Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk: 02 40 031 280;
- Per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica: assistenza@tuttogare.it.



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
C.F. e P.IVA 82004410609

1.2.2 Formazione e invio dell’offerta

L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

- a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica, con le proprie chiavi di accesso (Userid e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet riportato alla sezione “recapito della Stazione Appaltante”;
- b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa all’interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta dal presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
 - scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
 - compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto nei successivi paragrafi del presente Documento, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile;
 - sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;
 - inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza del candidato in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell’operatore economico mandatario o capogruppo;
- d) la busta telematica (virtuale) definita «BUSTA A – BUSTA AMMINISTRATIVA» è costituita dai file afferenti la documentazione amministrativa e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui al punto precedente;
- e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica di cui al paragrafo «BUSTA B) OFFERTA TECNICA» del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
 - compilare la documentazione costituente l’offerta tecnica nel rispetto di quanto riportato nel paragrafo Offerta tecnica;
 - sottoscrivere la propria Offerta tecnica con le modalità di cui al punto precedente;
 - inserire l’Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B» è costituita dal file di cui alla lettera e);
- g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita BUSTA C) all’interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:
 - scaricare (download) il modulo offerta dalla Piattaforma telematica, come reso disponibile dalla stessa;
 - compilare la documentazione richiesta nel paragrafo BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA, secondo le specifiche condizioni individuali;
 - sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;
 - inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- h) una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A	Busta B	Busta C
Busta amministrativa	Busta dell’Offerta tecnica	Busta dell’Offerta economica

- i) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell’Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;
- j) l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

1.2.3 Sottoscrizione degli atti

- a) Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale;
- b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).
- c) Si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

1.3 Recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo del committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il seguente <https://www.cmvalledelliri.gov.it/>;



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
C.F. e P.IVA 82004410609

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui al precedente punto e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della stessa Stazione appaltante.

1.4 Definizioni utilizzate

1.4.1 Definizioni generali.

- a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- b) «Decreto correttivo al codice degli appalti»: decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- c) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- d) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- e) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presente gara, descritto al successivo punto 9.2.1 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
- f) «Linee guida n. 2» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 (in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016).

1.4.2 Definizioni specifiche.

- a) «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Bando - Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) «Categoria/e» e «Classifica»: rispettivamente:
 - le categorie individuate con gli acronimi di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014 (oppure) di cui all'articolo 2 e all'allegato A del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 89, comma 11, del Codice, nonché all'allegato A del Regolamento di cui al precedente punto, queste ultime in quanto compatibili;
 - la classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del Regolamento di cui al precedente punto;
- c) «Buste telematiche», cumulativamente le seguenti definizioni:
 - «Busta A» o «Busta amministrativa» la busta telematica, contenente la documentazione amministrativa di cui al paragrafo CONTENUTA BUSTA A);
 - «Busta B» o «Busta dell'Offerta tecnica» la busta telematica, contenente gli atti dell'Offerta tecnica di cui al paragrafo CONTENUTO BUSTA B);
 - «Busta C» o «Busta dell'Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al paragrafo CONTENUTA BUSTA C);

1.5 Documenti di gara

1.5.1 Qualificazione dei candidati invitati:

- a) NON PERTINENTE

1.5.2 Bando di gara:

Il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:

- a) Sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- b) Sull'albo del comune dove si svolgono i lavori;

1.6 Assunzione di responsabilità

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

1.7 Operatori economici che possono presentare offerta

1.7.1 Condizioni di partecipazione:

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- le cause di esclusione di cui alla legge n. 123/2007 in materia di contrasto al lavoro irregolare e di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

1.7.2 Operatori economici che possono presentare offerta

Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:

- a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:
 - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera d) e dell'articolo 48, del Codice;
 - riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
 - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea;
- g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l'offerta autonomamente, o una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove più d'uno degli stessi soggetti, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.

1.7.3 Divieto di partecipazione plurima:

(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
 - individualmente e in raggruppamento temporaneo;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
 - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione;
- b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
 - non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
 - non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
- c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

1.7.4 Disposizioni per i consorzi, raggruppamenti e GEIE

- a) Ai consorzi, raggruppamenti e GEIE si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47, 48 del D.Lgs 50/2016;
- b) Trova applicazione quanto previsto dall'art. 49 del Codice;
- c) Nel caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi è obbligo specificare nell'offerta le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (art. 48 c. 4);
- d) È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. (art. 48 c. 9);
- e) Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 47 del codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. (art. 48 c. 9);
- f) I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- g) È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

- h) È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art 48 del codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. (art. 48 c. 7 bis);
- i) E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, c. 8 del Codice);
- j) In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell'offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

In caso di partecipazione aggregata:

- La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, c. 8 del Codice).
- le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese.

1.7.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di una aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato devono essere posseduti da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

1.7.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili, ecc.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di **capacità economica e finanziaria** nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, ed ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

2 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

2.1 Individuazione dell'intervento

L'oggetto della presente procedura è l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA STRADA COMUNALE NAZARETH – LOCALITA' VALLEFREDDA” nei Comuni di Arpino e Isola del Liri.

L'appalto è costituito da un unico lotto;

2.2 Importo dei lavori d'appalto (tutti gli importi sono in Euro ed I.V.A. esclusa)

Gli importi sono stati stabiliti tenendo a riferimento le tariffe di cui ai prezzi utilizzati per il Computo metrico allegato alla documentazione di Progetto.



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
C.F. e P.IVA 82004410609

L'importo complessivo di gara ammonta ad €. 184.630,60 (Centottantatquattromilaseicentotrenta/60) di cui:

1)	IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO: € 179.955,08
2)	IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO: € 4.675,52 Oneri della sicurezza

2.3 Qualificazione dei lavori

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Tabella I

Lavorazione	Categoria D.P.R. 207/2010 s.m.i.	Classifica	Qualificazione Obbligatoria	Importo (Euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	I	SI	157.137,80	85,11	Prevalente	40% Importo di contratto art. 105 c. 2 D. Lgs. 50/2016
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	OG10	I	NO	27.492,80	14,89	scorporabile e interamente subappaltabile (fermo restando il limite di cui all'art. 105, c. 2)	
Totale				184.630,60	100,00		

Considerato che è obbligo indicare le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, da raggrupparsi poi, in sede di redazione del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee, ossia lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate

Conseguentemente si è predisposta la Tabella I descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto.

Si specifica che con la Legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" (G.U. 27 maggio 2014, n. 121), e con il Decreto Ministeriale (MIT) n.248 del 10/11/2016 si sono rideterminate le regole in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici.

In particolare il Decreto Ministeriale 248/2016 emesso ai sensi dell'art. 89, c. 11 del codice individua l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, in particolare il Decreto vieta l'avvalimento e l'eventuale subappalto non può superare il 30% delle opere e non può essere, senza ragione, suddiviso.

Il limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, c. 2 del Codice.

Richiamato l'art. 12 della legge 80/2014 che in tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

- l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;
- non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2 -A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
C.F. e P.IVA 82004410609

costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.

Visto l'art. 3 comma 1 lett. oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;

Tenuto conto che l'art 108 del Dpr207/2010 risulta ad oggi abrogato, se ne considerano comunque i valori per l'individuazione delle categorie scorporabili e non. E più precisamente sono scorporabili quelle lavorazioni di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro. Per le lavorazioni ad elevato contenuto tecnologico di cui al Decreto Ministeriale 248/2016 il limite del 10% si considera solo per l'istituto dell'avvalimento. Ossia il divieto dell'avvalimento solo per lavorazione superiori al 10%.

Da cui ne consegue quanto segue:

- 1) **I lavori relativi alla categoria Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (OG 3)** di € 157.137,80 rappresentano l'85,11 % del totale e sono la categoria prevalente ed il concorrente può qualificarsi:
 - Dimostrando il possesso di attestazione SOA in categoria OG 3 almeno classe I.
 - Non è consentito l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, considerato che la categoria non è ricompresa nel DM 248/2016;
- 2) **I lavori relativi alla categoria Impianti per la trasformazione, ecc. (OG 10)** di importo pari ad € 27.492,80 rappresentando il 14,89 % del totale, inferiore al limite del Decreto Ministeriale 248/2016:
 - possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario se in possesso dei requisiti attraverso quanto definito dall'art. 90 del DPR 207/2010 o attraverso la dimostrazione di attestazione SOA in categoria OG 10 almeno classe I;
 - possono essere subappaltati nel limite del 30 - 40 % ad altra impresa in possesso dei requisiti attraverso quanto definito dall'art. 90 del DPR 207/2010 o attraverso la dimostrazione di attestazione SOA in categoria OG 10 almeno classe I.
 - può essere utilizzato l'istituto dell'avvalimento.
 - è consentito il R.T.I. verticale

Resta inteso quanto segue:

- Il concorrente dovrà dimostrare di avere l'iscrizione nella categoria prevalente nella classifica di importo pari alla somma degli importi OG 3 e OG 10.
- Ai sensi dell'art. 105, c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. gli eventuali subappalti non possono superare complessivamente il 40% dell'importo totale delle opere nelle categorie OG 3 e OG 10.

2.4 Finanziamento

L'appalto è finanziato con mutuo Cassa DD PP;

“ai sensi di quanto Previsto dalla circolare della Cassa DD.PP. n. 1120/83 pubblicata nella G.U. n. 188 dell'11 luglio 1983”, essendo il finanziamento assicurato dalla Cassa DD.PP., ai fini del calcolo dei tempi contrattuali per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento preso dalla tesoreria dell'Ente.

2.5 Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Il tempo di esecuzione dell'appalto è stimato in giorni 120 (centoventi) (art. 2.10 C.S.A.) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2.6 Altre informazioni

- AMMISSIBILITA' VARIANTI: Nei limiti dei criteri e sub criteri stabiliti nel presente disciplinare e tali che le attività previste richiedano, ai fini autorizzativi, solo la presentazione di una comunicazione oppure una segnalazione di inizio attività o un qualsiasi altro titolo abilitativo che non presupponga il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte di Enti e del Comune di competenza. Sono pertanto escluse attività che richiedono autorizzazioni comunali e sovra comunali.
- CONTABILIZZAZIONE LAVORI: Il pagamento dei lavori avverrà a misura ai sensi dell'art. 59, c. 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura in quanto il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto (art. 3, comma 1, lett. eeeee) («appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti dal contratto). Trattandosi di prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per il caso specifico il contratto fissa i prezzi invariabili per unità di misura (art. 59 c. 5



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
C.F. e P.IVA 82004410609

bis).

La contabilità dei lavori sarà effettuata con le modalità prevista dal capitolato speciale d'appalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del d. lgs. 50/2016 il Contratto non potrà essere stipulato prima che siano decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

In caso di unica offerta ai sensi del comma 10 del citato articolo non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 richiamato.

L'aggiudicatario deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

All'aggiudicatario è possibile riconoscere l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento (che può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziata per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante come disposto dall'art. 207 del D.L. 34/2020 convertito con Legge 77/2020), del valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. (art. 35, c. 18 del D.Lgs n. 50/2016).

3 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Documentazione da presentare e caricare sulla Piattaforma telematica)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, “preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato **Mod 01-**” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore N.B. con la firma digitale non serve il documento quindi la richiesta non serve;



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
C.F. e P.IVA 82004410609

b. copia conforme all'originale della procura secondo le regole del D.lgs 82/2005.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma TuttoGare.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Parte III – Motivi di esclusione

Parte IV – Criteri di selezione

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
- l'iscrizione negli elenchi relativi al possesso delle certificazioni adeguate di cui al punto 3.2.3; (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
- l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.1.3; (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)

N.B. NEL DGUE SEZIONE B. VANNO RIPORTATI TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL'ART. 80, C. 3 DEL CODICE. IL DGUE VA FIRMATO DA TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL'ART. 80, C. 3 DEL CODICE.

In alternativa il documento potrà essere firmato dal solo legale rappresentante purché all'interno dello stesso venga riportata la dizione " il sottoscritto..... in nome e per conto di, (*indicare i soggetti e le qualifiche per cui si rende la dichiarazione*) consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, DICHIARA l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016".

Tale annotazione potrà essere inserita, a titolo esemplificativo e non esaustivo nel riquadro:

"Posizione/Titolo ad agire"

oppure

"Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta...."

- l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.1.1 a 3.1.6; (condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
- l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.1.7; (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.2.1; (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)

b) inoltre, per ciascun operatore economico offerente o ausiliario, dichiarazioni attestanti:

- l'iscrizione in elenchi costituiti dal possesso delle pertinenti certificazioni di cui al punto 3.2.3; (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)

c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.

(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 9.2.1:

(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 9.2.2:

- dall'operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all'appendice 5;
- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
- dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).

d) per ciascuna offerta presentata la documentazione comprende altresì:

- **GARANZIA PROVVISORIA:** la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice, come indicato al punto 3.4.1;
- **CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE:** la prova dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), come indicato al punto 3.4.2;
- **ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO:** l'attestazione/dichiarazione di avvenuto sopralluogo in sito di cui al punto 3.4.3;

e) PASSOE: per ciascuna offerta presentata: ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice:

- gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;
- gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti,



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
C.F. e P.IVA 82004410609

devono allegare il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato;

In caso di omessa indicazione del PASSOE la Stazione Unica Appaltante procederà a richiederne regolarizzazione, con procedimento istruttorio.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3.

1. Qualora alla data del presente Documento NON siano trascorsi più di 6 (sei) mesi dalla Qualificazione dell'operatore economico ai sensi del punto 1.5.1, lettera a):

(oppure)

1. Qualora alla data del presente Documento NON siano trascorsi più di 6 (sei) mesi dalla Qualificazione mediante iscrizione dell'operatore economico nell'elenco di cui al punto 1.5.1, lettera a):

- se per l'offerente NON è mutata alcuna delle condizioni di cui alla precedente lettera a), rispetto alla predetta Qualificazione, in luogo delle relative dichiarazioni specifiche l'operatore economico può confermare la permanenza delle condizioni negli appositi spazi previsti dal DGUE;
- se per l'offerente NON è mutata alcuna delle condizioni di cui alla precedente lettera b), rispetto alla predetta Qualificazione, in luogo delle relative dichiarazioni specifiche l'operatore economico può presentare una dichiarazione generica semplificata con la quale si limita a dichiarare in via generale il possesso degli stessi requisiti mediante la Sezione ALFA del DGUE;
- se per l'offerente ricorrono ambedue le condizioni di cui ai punti precedenti, può utilizzare copia del DGUE presentato in precedenza nella fase di Qualificazione, con una nuova sottoscrizione a conferma dei contenuti.

2. Fermo restando quanto previsto alla precedente nota numero 1:

- l'assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera a) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati mediante il DGUE da parte di ciascun operatore economico;
- in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari il modello DGUE deve essere integrato con l'appendice 5;
- la corretta compilazione dei modelli, unitamente alle appendici, ove necessarie, esaurisce gli obblighi dichiarativi.

3. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc.).

4. Per ogni altra condizione modificata si rinvia alle istruzioni per la compilazione del DGUE fornite in fase di Qualificazione.

5. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; comprese documentazioni o dichiarazioni già presentate in fase di candidatura se sono ancora valide ed efficaci e le condizioni ivi previste non hanno subito modifiche di sorta, fatto salvo quanto previsto dal presente Documento.

3.1 Motivi di esclusione

3.1.1 Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Codice, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
C.F. e P.IVA 82004410609

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
3. Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
4. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
5. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;
6. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

3.1.2 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Sussistenza di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. **Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.**

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi dell'inesistenza di provvedimento ostativi al rilascio della documentazione antimafia.

3.1.3 Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti penali (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione è disposta:

- a) per i motivi di cui ai precedenti punti 3.1.1 e 3.1.2, nonché ai successivi punti 3.1.5, lettere d) ed e), e 3.16, lettere g) e m), se è disposta la sentenza o il decreto ovvero la sanzione interdittiva per una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - in caso imprenditore individuale: del titolare o del direttore tecnico;
 - in caso di società in nome collettivo: di un socio o del direttore tecnico;
 - in caso di società in accomandita semplice: di tutti i soci accomandatari o del direttore tecnico;
 - in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 1. I rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 2. Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 3. Il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 4. Altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
 - limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - i procuratori speciali se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

- i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del Regolamento.
- b) per i motivi di cui al precedente punto 3.1.1, se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente documento.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione **ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale** ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) in carica, risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostative, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di cessione o di affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto di cui al punto 3.0.1 è stata emessa nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente o affittante.

3.1.4 Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3.1.5 Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), del Codice)

Sono altresì motivi di esclusione i seguenti casi:

- a) aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice (in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice);
- b) sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

selezione;

- c - bis) Abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c - ter) Abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- c - quater) abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice. non possa essere risolta con misure meno intrusive;

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)**

1. *Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.*
2. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:*
 - *gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.3.4;*
 - *in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.3.4;*
 - *in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.*
3. *Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.1.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.*

N.B.: secondo i Giudici amministrativi corre l'obbligo di dichiarare tutte le condanne penali, quindi anche quelle a cui la legge non attribuisce immediata capacità escludente. E tanto al fine di mettere la stazione appaltante nelle condizioni di valutarne la gravità in relazione all'integrità o affidabilità dell'operatore economico.

A tal proposito, l'omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell'articolo 80, ne comporta senz'altro l'esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità.

Invece, in merito alla dichiarazione delle condanne sospese, secondo l'orientamento dei giudici amministrativi in riferimento a quanto sancito dagli articoli 163 e 167 c.p., in caso di condanne per reati contravvenzionali condizionalmente sospese il reato si estingue decorso un biennio dall'irrevocabilità della condanna se il condannato non commette una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, con necessità di specifico provvedimento giurisdizionale che lo attesti (Consiglio di Stato, Sezione V, 28 dicembre 2016, n. 5478). Senza un tale accertamento costitutivo non può ritenersi sussistere, almeno per l'affidamento dei terzi (come la stazione appaltante), l'avvenuta estinzione del reato in oggetto. Pertanto la mancata indicazione è causa di esclusione.

3.1.6 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice)

- f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

- dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), g), h), i), l), m))
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)**

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 - è inferiore a 15;
 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.1.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
4. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

N.B. l'art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/2016 non contiene alcuna espressa previsione sulla rilevanza temporale dei gravi illeciti professionali, il che è coerente con il potere discrezionale di valutazione di tali fattispecie attribuito alla stazione appaltante.

Una limitazione triennale è, invero, richiamata all'art. 80 comma 10 del codice, ma attiene alla diversa rilevanza della pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la P.A. (limitazione che ben si giustifica con la natura necessariamente temporanea della sanzione afflittiva) e non attiene in alcun modo all'esercizio del potere della P.A. di escludere l'operatore economico, ai sensi del comma 5, lett. c), da una procedura di appalto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6530, TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 25 gennaio 2019 n. 122). In sostanza le previsioni di durata massima del periodo di interdizione dalle gare si riferisce alle sole condizioni che abbiano efficacia automaticamente escludente e in presenza delle quali la stazione appaltante è priva di poteri di valutazione (cfr. TAR Roma, 8 febbraio 2019, n. 1695).

Qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all'esercizio dell'attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere sul processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull'accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 novembre 2018, n. 6787; id. Sez. V, 13 giugno 2018, n. 3628; id. 25 febbraio 2016, n. 761). In questi termini, sussiste in capo alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di "integrità o affidabilità" dei concorrenti; pertanto costoro, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'amministrazione (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649; id. 24 settembre 2018, n. 5500).

Le Linee guida n. 6 ANAC (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017), al punto 4.2, per quanto di interesse, recitano



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
C.F. e P.IVA 82004410609

testualmente: "La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione".

La mancata indicazione di fatti riscontrati successivamente in sede di verifica determina l'applicazione dell'art. 80 c. 5 lett c f-bis) o dell'art. 80 c. 5 lett f-bis) con esclusione del concorrente, segnalazione all'ANAC ed escussione della polizza.

NOTA BENE: CONSIDERATO CHE IL DGUE NON E' AGGIORNATO ALLE MODIFICHE NORMATIVE APPORTATE ALL'ART. 80, CON LA COMPILAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO A/1) SI CONSIDERANO RESE LE DICHIARAIZIONI PER LE PARTI DELL'ART. 80 NON RICOMPRESSE NEL DGUE.

3.1.7 Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.1.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3.2 Requisiti di partecipazione

3.2.1 Idoneità professionale (articolo 83, comma 1 lett. a) e 3, del Codice)

Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale.

Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall'Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice.

Per le Cooperative o Consorzi di Cooperative, iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive e tenuto presso il Registro delle Imprese della provincia ove ha sede; compatibilità dello scopo sociale con il settore di attività inerente l'oggetto dell'appalto;

Per le Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali, iscrizione nell'apposito Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge n. 381/1991; compatibilità dello scopo sociale con il settore di attività inerente l'oggetto dell'appalto;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

3.2.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria (articolo 83, comma 1 lett. b), 4 e 5) del Codice)

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria oltre all'attestazione SOA di cui all'articolo 3.2.3.;

3.2.3 Requisiti di Capacità Tecnica mediante attestazione SOA (articolo 84 del Codice)

(art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63 e 92, del Regolamento)

Una dichiarazione, redatta ai sensi dei punti da 9.1.1 a 9.2.2, attestante il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità;

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.2.3

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

1. La dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata al punto 3.3.1.

Ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, le imprese che non sono in possesso della qualificazione SOA potranno partecipare alla gara dichiarando ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- Di aver eseguito in forma diretta lavori analoghi, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare.



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

- Di aver sostenuto nello stesso periodo un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15 % dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; In tal caso l'importo così figurativamente ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti.
- Adeguata attrezzatura tecnica.

Si specifica che la documentazione prevista dall'art. 90 del DPR 207/2010 è la seguente:

- a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

3.2.4 Certificazioni (non obbligatorie)

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)

Possesso di:

- a) certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- a) microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- b) registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- c) certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- d) Possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE);
- e) sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- f) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000;
- g) certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- h) certificazione OHSAS 18001;
- i) certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia;
- j) UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company);

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.2.4

1. I requisiti non sono necessari ai fini della partecipazione ed ammissione alla gara.
2. Il possesso dei requisiti è idoneo esclusivamente ai fini della riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice.

3.2.5 Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)

Non sono richieste certificazioni di sistemi di qualità per accedere alla gara.

3.3 Offerte presentate in Forma aggregata

3.3.1 Raggruppamenti temporanei di operatori economici

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata, può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici invitati. Inoltre:

- a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.1.1 a 3.1.8;
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.2.1;
- b) indicazione delle categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun operatore economico raggruppato di qualifica e che intende assumere;
- c) i requisiti devono essere posseduti come segue:
 - i requisiti di cui al punto 3.2.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico;
- d) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento, nei raggruppamenti orizzontali i requisiti cumulabili di cui alla lettera c), devono essere posseduti:
 - dal mandatario o capogruppo nella misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
 - da ciascun operatore economico mandante nella misura non inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo;



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

- e) ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del Regolamento, nei raggruppamenti verticali i requisiti cumulabili di cui alla lettera c), devono essere posseduti:
- dal mandatario o capogruppo nella categoria prevalente;
 - da ciascun operatore economico mandante nella categoria scorporabile per la quale si qualifica e che intende assumere;
- f) ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti temporanei di tipo misto (parte in orizzontale e parte in verticale), le condizioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti);
- g) i requisiti di qualità di cui al punto 3.2.4, sono richiesti alle condizioni previste allo stesso punto.

3.3.2 Reti di imprese e contratti di rete

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito nella Legge 30 Luglio 2010 n. 122, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'Operatore Economico delegato mandatario;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
- individuati quali esecutori dei lavori;
- d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.3.1, lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili..

3.3.3 Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane devono indicare:

- a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.1.1 a 3.1.7 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE di cui al punto 9.2.1.

L'assenza di indicazioni significa che il consorzio eseguirà i lavori con la propria organizzazione consortile e lo impegna in tal senso.

3.3.4 Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.2.1;
- b) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.2.3;
- c) l'avvalimento è ammesso per il requisito del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 di cui al punto 3.2.4 a condizione che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- il requisito sia inscindibilmente connesso all'attestazione SOA oggetto di avvalimento, per categoria e classifica adeguata, in quanto annotato in calce alla stessa attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento;
 - l'operatore economico ausiliario dichiara di mettere a disposizione le risorse, le condizioni, il knowhow, le prassi e il personale qualificato nei controlli di qualità, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità aziendale;
- d) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- e) l'operatore economico ausiliario:
- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai punti da 3.1.1 a 3.1.7;
 - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

concorrenza tra di loro;

- f) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettere b) e c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento e deve indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera d).

Ai sensi dell'art. 89 va prodotto per ogni avvalimento quanto segue:

- 1) DGUE di ogni impresa ausiliaria;
- 2) Dichiarazione impresa ausiliaria e ausiliata come da modelli allegati;
- 3) originale o copia autentica, del contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico (ausiliato) a fornire a quest'ultimo gli elementi per soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), richiesti nel presente documento, di cui è carente per qualificarsi. L'impegno è per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento e deve indicare esplicitamente i requisiti oggetto di avvalimento. Si ribadisce che a sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

3.3.5 Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105, comma 2, del Codice)

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

- a) l'offerente deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato;
- b) ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, il subappalto è ammesso nel limite del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto;
- c) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che:
 - vi sia inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa;
- d) ai sensi dell'articolo 105, comma 5, del Codice, il subappalto per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica di cui al DM 248/2016, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento) dell'importo del contratto e non concorre alla determinazione del limite del 30% di cui all'art. 105, comma 2.

3.4 Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa

3.4.1 Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):

- a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, intestata alla XV Comunità Montana per un importo di €. 3.692,61 pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di cui all'articolo 2.2 costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - a.1.) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della XV Comunità Montana;
 - a.2.) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 31 del 19.01.2018 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omissi dall'intestazione;
 - a.3.) ricevuta di versamento, recante in numero di CRO o il codice TRN, sul conto di Tesoreria della Stazione appaltante presso la Banca BCC Roma - Filiale di Sora al codice IBAN IT87N083277460000000005061 intestato al soggetto di cui alla lettera e);
- b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
 - b.1) si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 31 del 19.01.2018 o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
 - b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;il suddetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- c) ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice:
 - c.1) l'importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:
 - del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

- ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015;
 - del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o, in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- c.2) per fruire del beneficio di cui al precedente punto sub. c.1), l'operatore economico offerente deve segnalare, mediante allegazione della copia della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale, le relative condizioni le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto in fase di verifica;
- c.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante e del contraente, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema; nel caso in cui l'istituto garante non emetta la fideiussione o l'impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l'offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea corredandola da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;
- e) la garanzia deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice; (si intende per fideiussore: i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa o Società di Intermediazione finanziaria che emette il titolo di garanzia).
- f) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la XV Comunità Montana "Valle del Liri";

3.4.2 Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo, **pari ad €. 20,00**, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa registrazione al nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG) come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti richiesta del profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla pagina di creazione profili;
- b) Il nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG), evoluzione del Servizio Riscossione Contributi, permette di avviare il processo finalizzato al versamento del contributo in favore dell'Autorità. Il **contribuente operatore economico** (OE) che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:
- **"Pagamento on line"** mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
 - **"Pagamento mediante avviso"** utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking- servizio CBILL di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio- tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
 - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'Avviso.
- Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.
- c) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa.

3.4.3 Sopralluogo autonomo certificato e non assistito

È obbligatoria la presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo da svolgersi autonomamente senza assistenza da parte della Comunità Montana ed attestato dalla Stazione appaltante da effettuare con le modalità e alle condizioni di seguito riportate:

- a) la Stazione appaltante acquisirà al protocollo la dichiarazione di avvenuto sopralluogo e ne rilascerà una copia da allegare alla documentazione amministrativa;
- b) ai fini della validità dell'avvenuto sopralluogo, questo può essere fatto esclusivamente:
- da un soggetto di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica;
 - da un dipendente dell'offerente, purché munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti indicati in precedenza;
 - da un soggetto terzo purché munito di apposita procura notarile;
- c) sempre ai fini della validità dell'avvenuto sopralluogo;
- in caso di Forma aggregata già costituita formalmente, il soggetto di cui alla lettera b) deve essere riconducibile al mandatario o capogruppo per le Forme aggregate verticali o miste, oppure a un qualsiasi operatore economico in caso di Forme aggregate orizzontali;



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

- in caso Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere fatto da tutti gli operatori economici raggruppati in orizzontale e i soggetti di cui alla lettera b) devono essere riconducibile a tali operatori economici;
 - in caso di consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto di cui alla lettera b) deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure all'impresa per il quale il Consorzio concorre e designata per l'esecuzione almeno dei lavori della categoria prevalente;
 - nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo o un mutamento nella composizione dell'offerente, che facciano venir meno le condizioni di validità del sopralluogo, il sopralluogo si avrà come non fatto;
- d) nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro;
- e) il sopralluogo potrà essere eseguito anche in altro purché il concorrente fornisca elementi di prova certa dell'avvenuto sopralluogo che consentiranno alla stazione appaltante di poter accertare la veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000;
- f) Modalità diverse o prive di prove certe con data certa determineranno l'esclusione del concorrente.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo il concorrente, dopo aver visitato i luoghi, dovrà recarsi presso gli uffici della XV Comunità Montana, siti in Via Borgo Murata 34/b - Arce (Prov. FR), dal Lunedì al Giovedì e dalle 08:30 alle 13:30, munito da doppia copia di autocertificazione, con allegata SOA ed eventuale delega se utilizzata e copia della procura, di avvenuto sopralluogo di cui una da depositare e una da ritirare con apposita firma del RUP da allegare alla "busta Amministrativa".

ULTIMO GIORNO PER IL SOPRALLUOGO 08/02/2021

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore delle attività.

Si ribadisce che l'obbligo del sopralluogo a soggetto qualificato dell'impresa è finalizzato a:

- ottenere offerte che tengano effettivamente conto dello stato dei luoghi;
- evitare contestazioni dell'impresa per risarcimenti dovuti allo stato dei luoghi o ad esso riconducibili;

AVVERTENZE: Il concorrente durante la fase di sopralluogo dovrà rispettare le regole governative per evitare il contagio da COVID 19.

3.4.4 Altre dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):

- a) **limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autentica o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto:** dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale l'offerente indica i lavori che intende subappaltare;
- c) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,** ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:
- c.1) **se già formalmente costituiti:** copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - c.2) **se non ancora costituiti:** dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa;
 - c.3) **per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi:** dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi articoli da III.2.1 a III.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
 - c.4) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, indicazione dei lavori o delle parti di lavoro eseguiti da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - c.5) ai sensi dell'art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92, comma 2 del medesimo d.P.R. n. 207/10, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. In tal caso, l'operatore economico cooptato deve:

- possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
 - possedere almeno una parte dei requisiti di cui all'articolo 3.2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste all'articolo 2.3, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
 - dichiarare i lavori o la parte di lavori che intende eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
- c.6) ai sensi dell'articolo 45, comma 1,2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- d) **limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete**, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
- d.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
 - d.2) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1;
 - d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
 - sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, se diverse dalle imprese esecutrici;
 - d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. d.3);
 - d.5) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
- e) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
- e.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - e.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
- f) limitatamente agli offerenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa “ausiliaria”), alle seguenti condizioni:
- f.1) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all'articolo 3.2.3, lettera a);
 - f.2) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
 - f.3) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
 - f.4) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
 - si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

gara in concorrenza tra di loro;

- f.5) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegata copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

4 OFFERTA

In esecuzione della determinazione a contrarre l'affidamento dei lavori in oggetto avverrà mediante espletamento di una procedura aperta, sotto soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art. 60, del d.lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

criteri di valutazione	punteggio massimo conseguibile	punteggio totale conseguibile
Offerta tecnica	85	100
Offerta economica - temporale	15	

I punteggi verranno assegnati sulla base dei seguenti elementi di valutazione e fattori ponderali:

4.1 Offerta tecnica (Peso complessivo 85 punti) (Busta telematica: B – BUSTA OFFERTA TECNICA)

4.1.1 Oggetto e contenuto dell'Offerta tecnica

La busta dell'Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi specificati di seguito.

Relativamente all'offerta tecnica il punteggio complessivo di 80 punti sarà ripartito nel seguente modo:

Tabella A.

CRITERI DI VALUTAZIONE – OFFERTA TECNICA		PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE	PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUIBILE
CRITERIO:	<i>INTERVENTI MIGLIORATIVI FINALIZZATI ALL'AUMENTO DEL PREGIO TECNICO, DELLE CARATTERISTICHE INNOVATIVE, FUNZIONALI E COMPLEMENTARI DELL'OPERA NONCHE' DELL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA, DELLA SALUTE E DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-AMBIENTALI</i>		
A.	Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche di pregio tecnico e caratteristiche innovative (Es.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali stradali e delle opere d'arte, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di sostenibilità e compatibilità dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di integrazione ed innovazione dei materiali, ecc.)	Max 25	Max 85
B.	Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche funzionali e complementari della viabilità comunale e dei sottoservizi ad oggi non previsti e non presenti (Es.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di complementarietà della viabilità comunale, cablaggio per servizi tecnici e/o innovativi, ecc.)	Max 25	
C.	Interventi migliorativi delle soluzioni tecniche e tecnologiche previste nel progetto finalizzate ad una riduzione degli oneri manutentivi, delle caratteristiche estetiche, della percorribilità e della visibilità (Es.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche manutentive della strada, delle opere d'arte e dell'impianto di illuminazione con indicazione della tipologia, metodologia, periodicità, assistenza, costi e durata dei servizi offerti, ecc., soluzioni atte a migliorare le caratteristiche del manto stradale e delle opere d'arte, degli accessi e degli incroci, ecc.)	Max 15	
D.	Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche di sicurezza e salute, sociali e ambientali (Es.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di delimitazione e protezione dei tratti stradali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche sociali e ambientali (segnaletica stradale, arredo urbano, riduzione smottamenti, aree a verde, risparmio energetico dell'illuminazione pubblica, smaltimento delle acque meteoriche, ecc.)	Max 20	



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
 Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
 Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
 C.F. e P.IVA 82004410609

Per quanto concerne gli elementi di valutazione di cui alle precedenti lettere, il relativo punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti sub-criteri:

A: INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA QUALITÀ INERENTI CARATTERISTICHE DI PREGIO TECNICO E CARATTERISTICHE INNOVATIVE			<i>PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUIBILE</i>
		<i>PUNTI MAX</i>	
A.1	A.1.1) Soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali stradali e delle opere d'arte;	5	25
	A.1.2) Soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di sostenibilità e compatibilità estetica dei materiali;	5	
	A.1.3) Migliorie delle soluzioni tecniche previste in progetto e atte a migliorarne la funzionalità, le caratteristiche di integrazione ed innovazione dei materiali stradali e delle opere d'arte, ecc.)	5	
	A.1.4) Soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di integrazione ed innovazione dei materiali dell'impianto di illuminazione, ecc.)	10	
B: INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA QUALITÀ INERENTI CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COMPLEMENTARI DELLA VIABILITÀ COMUNALE			<i>PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUIBILE</i>
		<i>PUNTI MAX</i>	
B.1	B.1.1) Soluzioni volte a migliorare le caratteristiche di funzionalità delle infrastrutture e delle opere d'arte;	10	25
	B.1.2) Soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di complementarietà delle viabilità comunale, ecc;	15	
C: INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLE SOLUZIONI TECNICHE E TECNOLOGICHE PREVISTE NEL PROGETTO FINALIZZATE AD UNA RIDUZIONE DEGLI ONERI MANUTENTIVI, DELLE CARATTERISTICHE ESTETICHE, DELLA PERCORRIBILITÀ E DELLA VISIBILITÀ			<i>PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUIBILE</i>
		<i>PUNTI MAX</i>	
C.1	C.1.1) Miglioramento delle soluzioni tecniche e tecnologiche previste nel progetto finalizzate ad una riduzione degli oneri di manutentivi (servizio di assistenza a partire dalla data di colludo delle opere oggetto di intervento);	10	15
	C.1.2) Soluzioni atte a migliorare le caratteristiche estetiche, della percorribilità e della visibilità, ecc.;	5	
D: INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA QUALITÀ INERENTI CARATTERISTICHE DI SICUREZZA E SALUTE, SOCIALI E AMBIENTALI			<i>PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUIBILE</i>
		<i>PUNTI MAX</i>	
C.1	D.1.1) Soluzioni ed accorgimenti tecnici finalizzati a migliorare la sicurezza delle aree interne ed esterne al cantiere nonché le modalità di organizzazione per accelerare l'avanzamento dei lavori;	5	20
	D.1.2) Soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di delimitazione e protezione dei tratti stradali, soluzioni (segnaletica orizzontale e verticale, stradale, arredo urbano);	5	
	D.1.3) Realizzazione di sottoservizi per migliorare le condizioni sociali ed ambientali (anche mediante la realizzazione di impianti idrici, fognari, cablaggi, ecc. ad oggi non previsti e non presenti);	10	
E: OFFERTA ECONOMICA (natura quantitativa)			<i>PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUIBILE</i>
		<i>PUNTI MAX</i>	
E.1	OFFERTA ECONOMICA (PREZZO)	10	15
E.2	OFFERTA TEMPO	5	



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
C.F. e P.IVA 82004410609

L'offerta tecnica non può prevedere varianti al progetto posto a base di gara, fatta eccezione per i miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione.

Non sono comunque ammesse le offerte tecniche che sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara.

- a) L'Offerta tecnica deve essere redatta in modo:
- da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui al paragrafo CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'Offerta tecnica;
 - da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione appaltante le migliori offerte e la loro rispondenza ai criteri e/o sub criteri cui le stesse afferiscono, gli scostamenti, le differenze ed ogni altra variazione rispetto al progetto a base di gara, ivi compresi eventuali adeguamenti al Piano di Sicurezza e coordinamento in applicazione analogica dell'articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) L'Offerta tecnica, redatta tenendo conto del progetto a base di gara e dei relativi allegati ivi compreso il Capitolato Speciale d'appalto, deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo;
- c) L'Offerta tecnica deve essere corredata:
- c.1) da un computo metrico (non estimativo) senza l'indicazione di prezzi unitari o di importi economici tali da rendere palese l'Offerta economica, che riporti solo le descrizioni dettagliate degli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto a base di gara con indicazione della collocazione fisica o in modo che si possa agevolmente comprendere la collocazione fisica di tali elementi rispetto allo stesso progetto; il computo metrico deve essere redatto in coerenza con l'impostazione del computo metrico integrante il progetto a base di gara e deve dare atto, con la pertinente descrizione:
 - delle voci ridotte nelle quantità o sopresse integralmente;
 - delle voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci sopresse;
 - c.2) da una o più relazioni illustrative e, a discrezione del concorrente, da uno o più elaborati grafici, come descritto al punto 4.1.2, necessari per consentire alla Stazione appaltante la valutazione della veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di tutti gli elementi dell'Offerta tecnica; nei limiti indicati al successivo paragrafo.
 - c.3) scheda riepilogativa di sintesi riportante, con riferimento ai criteri ed ai relativi sub-criteri, le proposte formulate dal concorrente ed il confronto tra le stesse e le soluzioni indicate nel progetto esecutivo con la sintetica specificazione delle motivazioni che le hanno determinate e dei vantaggi che si ritiene di poter conseguire. A tal fine, dovrà essere utilizzato lo schema di rappresentazione di seguito indicato:

Progetto a base di gara		Proposta concorrente			
Opera interessata	Soluzione progetto <i>indicare anche l'elaborato di riferimento del progetto a base di gara</i>	Proposta concorrente (indicare anche il paragrafo della relazione presentata dal concorrente e l'elaborato grafico e le specifiche di riferimento)	Motivazione proposta concorrente	Vantaggi attesi	Criterio / Sub-criterio interessato
1					
2					
...

- d) ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del Codice, l'Offerta tecnica, non può prevedere varianti al progetto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti/modifiche che richiedono, ai fini autorizzativi, la presentazione di una comunicazione oppure una segnalazione di inizio attività o un qualsiasi altro titolo abilitativo che non presupponga il rilascio di autorizzazioni e/o pareri da parte di Enti e del Comune di competenza;

Non suscettibili di alcuna modifica:

- localizzazione dei manufatti;
- assetto piano volumetrico, sagoma e area di sedime; altezza e articolazione dei manufatti;
- destinazioni d'uso del manufatto;
- destinazioni d'uso specifiche degli spazi, salvo razionalizzazioni e miglioramenti;
- area da occupare;
- concezione degli impianti;



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

- e) Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione di cui al punto 4.1.1:
- eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla precedente lettera d);
 - prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara;
 - interferiscono con sedimi di proprietà privata, se non limitatamente a quanto già previsto o ammesso dalla documentazione posta a base di gara;
 - interferiscono con la normativa per le costruzioni e/o non prevedono l'applicazione dei CAM;
 - che prevedano, a prescindere dal titolo abilitativo richiesto, il rilascio di pareri sovra comunali;

4.1.2 Condizioni dell'Offerta tecnica

- a) La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

Relativamente all'elemento di valutazione **Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche di pregio tecnico e caratteristiche innovative (punto A)** il concorrente dovrà presentare:

- Relazione descrittiva, redatta su carta intestata (massimo 6 fogli A4 e 3 fogli A3, solo fronte), sufficiente ad illustrarne caratteristiche, punti di forza e contenuti considerando:
- Soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali stradali e delle opere d'arte tra cui:
 - ✓ Vulnerabilità delle tecnologie proposte rispetto a possibili imprevisti e modalità con cui essi saranno affrontati;
 - ✓ Durabilità delle opere finite;
 - Soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di sostenibilità e compatibilità estetica dei materiali tra cui l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
 - Migliorie delle soluzioni tecniche previste in progetto e atte a migliorarne la funzionalità, le caratteristiche di integrazione ed innovazione dei materiali stradali e delle opere d'arte, ecc.);
 - Soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di integrazione ed innovazione dei materiali dell'impianto di illuminazione, ecc.);

Relativamente all'elemento di valutazione **Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche funzionali e complementari della viabilità comunale e dei sottoservizi ad oggi non previsti e non presenti (punto B)** il concorrente dovrà presentare:

- Relazione descrittiva, redatta su carta intestata (massimo 6 fogli A4 e 3 fogli A3, solo fronte), sufficiente ad illustrarne caratteristiche, punti di forza e contenuti considerando:
- Soluzioni volte a migliorare le caratteristiche di funzionalità delle infrastrutture e delle opere d'arte;
 - Soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di complementarietà delle viabilità comunale, ecc

Relativamente all'elemento di valutazione **Interventi migliorativi delle soluzioni tecniche e tecnologiche previste nel progetto finalizzate ad una riduzione degli oneri manutentivi, delle caratteristiche estetiche, della percorribilità e della visibilità (punto C)** il concorrente dovrà presentare:

- Relazione descrittiva, redatta su carta intestata (massimo 6 fogli A4 e 3 fogli A3, solo fronte), sufficiente ad illustrarne caratteristiche, punti di forza e contenuti considerando:
- Miglioramento delle soluzioni tecniche e tecnologiche previste nel progetto finalizzate ad una riduzione degli oneri di manutentivi;
 - Soluzioni atte a migliorare le caratteristiche estetiche, della percorribilità e della visibilità, ecc.);

Relativamente all'elemento di valutazione **Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche di sicurezza e salute, sociali e ambientali (punto D)** il concorrente dovrà presentare:

- Relazione descrittiva, redatta su carta intestata (massimo 6 fogli A4 e 3 fogli A3, solo fronte), sufficiente ad illustrarne caratteristiche, punti di forza e contenuti considerando:
- Soluzioni ed accorgimenti tecnici finalizzati a migliorare la sicurezza delle aree interne ed esterne al cantiere nonché le modalità di organizzazione per accelerare l'avanzamento dei lavori;
 - Soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di delimitazione e protezione dei tratti stradali, soluzioni (segnaletica orizzontale e verticale, stradale, arredo urbano);
 - Realizzazione di sottoservizi per migliorare le condizioni sociali ed ambientali (anche mediante la realizzazione di impianti idrici, fognari, cablaggi, ecc. ad oggi non previsti e non presenti);



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

L'eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito, si specifica che oltre le cartelle assegnate potranno essere inserite la copertina e l'eventuale indice.

La documentazione dovrà essere sottoscritta, dagli stessi soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di ammissione.

N.B. Le proposte avanzate dall'impresa dovranno garantire l'ottenimento di tutti i pareri, assenti, sulla osta etc. per l'esecuzione dei lavori. Il mancato ottenimento comporta l'esclusione del concorrente e l'escussione della polizza nonché l'addebito degli ulteriori maggiori costi sostenuti dalla Provincia per l'affidamento al secondo graduato o attraverso altre procedure.

- b) il numero delle schede e delle cartelle, costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica; il numero delle cartelle, può essere liberamente distribuito tra gli elementi in base alle necessità dell'offerente, con raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle
- c) in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:
- tutta la documentazione che costituisce l'Offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'offerente con le modalità di cui al punto 1.2.3; se la documentazione è riunita in un unico file o in più files, la sottoscrizione è unica per ciascun file, nel senso che essendo integrata nel file medesimo, si riferisce a tutte le schede e a tutte le relazioni presenti nel file;
 - gli elaborati grafici devono essere prodotti in file formato PDF e sottoscritti, prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR» di cui al punto 1.2.2, lettera e);
 - le relazioni devono essere redatte in file formato PDF e, preferibilmente, recare l'indicazione numerica delle pagine con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), e sottoscritte prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR» di cui al punto 1.2.2, lettera e);
 - le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in semplice copia scansionata per immagine;
 - in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;
- d) per “cartelle” si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle “pagine” e non ai “fogli”), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 12 (dodici) punti ed interlinea 1, con le seguenti precisazioni:
- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
 - non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;
 - Si precisa che in caso di documentazione composta da un numero di cartelle (pagine) superiori a quelle precedentemente indicate come numero massimo, la Commissione si limiterà alla lettura e conseguente valutazione solo delle pagine richieste.
- e) ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica di cui al punto 4.2;
- f) l'Offerta Tecnica non può:
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;
- g) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere e) o f) (escluso l'ultimo punto elenco) comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente; in merito al verificarsi delle condizioni di cui all'ultimo punto elenco, comporterà la non valutazione degli elementi o sub-elementi stessi.
- h) l'Offerta Tecnica non incide sull'entità dell'Offerta Economica di cui al punto 4.2, la quale resta insensibile all'Offerta Tecnica;
- i) all'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.4.2;

4.2 Offerta economica - temporale

(Busta telematica: C – BUSTA OFFERTA ECONOMICA)

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell'Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende che comprende l'Offerta Economica e l'Offerta Temporale.

- Modulo Offerta (offerta di prezzo e tempo), compilando il modello messo a disposizione;
- Copia del Computo metrico di progetto e delle migliorie offerte firmato dai soggetti obbligati a sottoscrivere la domanda;
- Copia dell'elenco prezzi ed analisi di progetto e delle migliorie firmato dai soggetti obbligati a sottoscrivere la domanda. Le voci afferenti alle migliorie vanno individuate con “AGG”
- Quadro di raffronto tra progetto a base di gara e progetto e migliorie offerte >(solo per la parte delle opere);



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
C.F. e P.IVA 82004410609

4.2.1 Offerta di prezzo (Peso 10) E.1

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell'Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1, L'offerta di prezzo, assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui al Capo 3, con le seguenti precisazioni:

- è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2.2, numero 1), mediante dichiarazione, **a pena di esclusione**, di ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi/sull'importo posto a base di gara (ribasso unico), con le modalità e alle condizioni di cui alle successive lettere;
- il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori di cui al punto 2.2, numero 1);
- è corredato obbligatoriamente, **a pena di esclusione**, dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza dei costi aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui alla successiva lettera f);
- non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al punto 2.2, numero 2);
- limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta;

Si rammenta che il valore ottenuto al netto del ribasso compensa le lavorazioni di progetto e le migliorie offerte;

L'offerta economica oltre alla dichiarazione del ribasso offerto deve essere inoltre corredata da:

- Copia del Computo metrico di progetto e delle migliorie offerte firmato dai soggetti obbligati a sottoscrivere la domanda;**
- Copia dell'elenco prezzi ed analisi di progetto e delle migliorie firmato dai soggetti obbligati a sottoscrivere la domanda;**
- Quadro di raffronto tra progetto a base di gara e progetto e migliorie offerte >(solo per la parte delle opere);**

4.2.2 Offerta di tempo (Peso 5) E.2

L'offerta di tempo deve essere sottoscritta dagli stessi soggetti che sottoscrivono la domanda con le seguenti precisazioni:

- è redatta indicando il tempo di esecuzione che dovrà essere inferiore a 120 gg naturali e consecutivi e superiore (o uguali) a 96 gg naturali e consecutivi. Offerte con tempi inferiori a 96 gg naturali e consecutivi determineranno l'attribuzione di punti 0 all'offerta tempo. (Il tempo per l'esecuzione dei giorni è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere ed in caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il valore indicato in lettere);
- è corredata obbligatoriamente cronoprogramma;
- limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del **miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al punto 4.1.1 con le specificazioni di cui ai successivi punti.

5.1 VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA TECNICA»

L'attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice, avverrà con l'applicazione della seguente formula:

$$P_{(i)} = \sum n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

P_(i)	Punteggio dell'offerta (i);
n	numero totale dei requisiti;
W_i	peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V_{(a)i}	coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn	sommatoria.

5.1.1 Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dei coefficienti V_{(a)i} di **natura qualitativa** si procederà nel seguente modo:



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
C.F. e P.IVA 82004410609

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - parità; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima) secondo quanto riportato nel documento di consultazione Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa dell'ANAC.

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento di natura qualitativa, si procede alla somma dei punteggi attribuiti da ciascun commissario alle proposte dei concorrenti. I punteggi così ottenuti verranno trasformati in coefficienti definitivi $V_{(a)i}$ variabili tra zero ed uno riportando ad uno la somma più alta e proporzionando ad essa le altre.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento è attribuita una valutazione numerica, con un coefficiente $V_{(a)i}$ ottenuto dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo i seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente	Rispondenza funzionale ed operativa
0,00	Nulla o completamente negativa non attinente
0,10	quasi del tutto assente - quasi completamente negative - quasi completamente non attinente
0,20	gravemente insufficiente;
0,30	insufficiente
0,40	appena insufficiente
0,50	Sufficiente
0,60	Discreta
0,70	Buona
0,80	Eccellente
0,90	Ottima
1,00	Massima/piena

Procedendo nel seguente modo:

- In relazione a ciascuna offerta presentata, ciascun componente della Commissione esprimerà la propria valutazione discrezionale sugli elementi (sub-criteri) di offerta rappresentati dal concorrente, assegnando un coefficiente di apprezzamento variabile tra zero ed uno secondo quanto riportato nei criteri motivazionali;
- per ciascun criterio/sub criterio si procederà al calcolo della media dei coefficienti espressi;
- si procederà infine a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio/sub criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.;
- Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola;

5.1.2 Determinazione del valore della «Offerta Tecnica»

a) non è richiesto all'offerta tecnica il raggiungimento di un punteggio minimo.

5.2 Criteri di valutazione della «Offerta Economica»

5.2.1 Criterio di valutazione dell'elemento Prezzo (10):

a) l'elemento Prezzo (prezzo per l'esecuzione dei lavori a base di gara compreso le migliori offerte dal concorrente e compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), è costituito dal ribasso percentuale da applicare sull'importo dei lavori espresso con le modalità di cui al punto 4.2.1;

b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al prezzo offerto, come segue:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$C_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove:

C_i	è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) del concorrente i, variabile da zero a uno
R_i	è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo
R_{max}	è il ribasso più alto (e quindi più vantaggioso per l'ente) tra quelli offerti
α	0,4

In caso di qualunque discordanza tra ribasso offerto scritto in cifre e ribasso offerto scritto in lettere la commissione prenderà in considerazione, apportando le giuste annotazioni nei verbali di gara, la condizione economica più vantaggiosa per l'ente (art. 72 R.D. 23 maggio 1924 n. 827) provvedendo, se necessario, a rideterminare l'effettivo ribasso.



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
C.F. e P.IVA 82004410609

5.2.2 Criterio di valutazione dell'elemento Tempo (5):

a) l'elemento tempo, è costituito dal tempo offerto per l'esecuzione dei lavori espresso con le modalità di cui al punto 4.2.2;

b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al prezzo offerto, come segue:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore di tempo del CSA a base di gara o tempo di esecuzione offerto inferiore a 96 giorni naturali e consecutivi);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante ossia il tempo minimo di esecuzione con la limitazione che il tempo minimo non potrà essere inferiore a giorni 96 naturali e consecutivi);
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$C(a) i = T \text{ min} / T i$$

dove:	
C (a) i	è il coefficiente dell'offerta in termine di tempo del concorrente
T min	è il valore, in termini di tempo, più basso (e quindi più convenienti per l'ente) tra quelli offerti da tutti i concorrenti. Si ricorda che il tempo offerto dovrà essere superiore o uguale a 96 gg ed inferiore a 120 gg. Offerte che prevedono tempi di esecuzione inferiori a 96 gg comporta la mancata valutazione del tempo di esecuzione con attribuzione di punteggio pari a zero alla stessa offerta. In caso di tempi di esecuzione superiori a 120 gg comporta l'esclusione del concorrente per offerta non idonea o non conveniente;
T_i	è il valore, in termini di tempo, offerto dal concorrente i-esimo per la realizzazione delle opere compreso le migliori

In caso di qualunque discordanza tra tempo offerto scritto in cifre e tempo offerto scritto in lettere la commissione prenderà in considerazione, apportando le giuste annotazioni nei verbali di gara, la condizione più vantaggiosa per l'ente (art. 72 R.D. 23 maggio 1924 n. 827) provvedendo, se necessario, a rideterminare l'effettivo ribasso.

Si ribadisce che non saranno prese in considerazione, e quindi escluse, offerte con tempi di esecuzione dei lavori superiori a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi ed offerte con tempo di esecuzione dei lavori inferiore a 96 (novantasei) giorni naturali e consecutivi.

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all'elemento "Offerta tecnica" con il punteggio attribuito in relazione all'elemento "Offerta economica".

Nel caso di offerte il cui totale punteggio complessivo (max 100 punti) sia uguale, si opterà per quella che comporta un minor onere finanziario per la Stazione Appaltante e in caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Formulata la graduatoria (ottenuta sommando i punteggi assegnati a ciascun operatore economico per l'offerta tecnica e per l'offerta economica) la Commissione procederà ad aggiudicare provvisoriamente la gara, all'operatore economico che avrà conseguito il punteggio più alto. previa eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta secondo quanto disposto dall'art. 97 del D. Lgs 50/2016.

L'aggiudicazione definitiva, disposta poi con determinazione del responsabile competente, resta subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara (art. 32 D.Lgs 50/2006 e s.m.i.) effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del D.P.R.445/2000, nonché all'esito negativo degli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia e comunque conformandosi alle normative vigenti in tema di autodichiarazioni e confronto delle medesime.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Altresì l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ritenuta valida, purché la stessa risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

6 FASE DI GARA

6.1 Ammissione

6.1.1 Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
- dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2;
 - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
- b) alle sedute pubbliche possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica, oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile, previa esibizione di un documento di riconoscimento, in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente;



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

- c) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.3.1;
- f) ai sensi dell’art. 77, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 la Commissione Giudicatrice “può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni” pertanto considerata l’emergenza Covid-19 in atto si potrà scegliere di procedere all’apertura della gara attraverso Commissione Telematica; a questo proposito si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

6.1.2 Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel seguente luogo

Ente	XV COMUNITA' MONTANA				
Indirizzo	Via Borgo Murata, 34/b				
CAP	03032	Località	Arce	Provincia	FR

O in considerazione di eventuali disposizioni che non consentono assembramenti di persone l’apertura avverrà attraverso modalità telematica con strumento integrato direttamente sulla piattaforma per le gare in uso alla XV Comunità Montana dando la possibilità al seggio di gara di procedere direttamente dalla postazione di smartworking.

Il giorno lunedì 15.02.2021 alle ore 09:30 oppure, viste le disposizioni per il CORONA VIRUS – COVID 19, attraverso sistema telematico videoconferenza garantendo l’accesso alle imprese (di diritto) ed tutte le persone interessate mediante il link che sarà disponibile nella sezione “avvisi” al momento dell’apertura delle sedute pubbliche della gara. In caso di impossibilità o con variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all’articolo 9.3.1, almeno 3 (TRE) giorni lavorativi di anticipo.

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza dalla Piattaforma telematica, preferibilmente in ordine di arrivo..

6.1.3 Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

- a) Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste telematiche delle Offerte, gli offerenti il cui plico:
- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall’entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
 - non consente l’individuazione degli offerenti;
 - non contiene una delle Buste telematiche, Busta A – Busta amministrativa, Busta B – Busta dell’Offerta tecnica o la Busta C – Busta dell’Offerta economica;
 - le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l’esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale per la presentazione delle offerte da parte della Piattaforma telematica o nell’erroneo o incidentale accettazione, da parte della Piattaforma telematica, di offerta carenti di una delle Buste dell’Offerta;
- b) Sono altresì esclusi gli offerenti:
- in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l’esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice;
 - i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative o di imprese artigiane hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice;
 - gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l’esclusione è disposta sia per l’operatore economico offerente che ha fatto ricorso all’avalimento che per l’operatore economico ausiliario, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice.

6.1.4 Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara e dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3, lettera a) oppure lettera b);
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- d) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici;
- e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 3.4.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:
 - la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2;
 - il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corti di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15;
- f) che non hanno effettuato il sopralluogo, alle condizioni di cui al punto 3.4.3.

6.2 Soccorso istruttorio

6.2.1 Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Fuori dai casi di cui al punto 6.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 - **se già costituito**, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 3.4.4, lettera c), punto sub. c.1);
 - **se da costituirsi**, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 3.4.4, lettera c), punto sub. c.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta;
 - la dichiarazione di cui al punto 3.3.1, lettera a);
 - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l'indicazione del mandatario;
- d) che, in caso di:
 - consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;
 - avalimento, hanno omesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, sempre che il rapporto di avalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti; il soccorso non opera e l'esclusione è inevitabile qualora il contrasto con la normativa sia insanabile o non si abbia alcuna indicazione di ricorso all'avalimento;
- e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;
- f) la cui garanzia provvisoria:
 - è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

- non è corredata dall'impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.

6.2.2 Soccorso istruttorio ordinario

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di 5 (CINQUE) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla lettera a) comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al precedente punto 6.1.4;
- d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta economica e all'offerta tecnica.

6.3 Conclusione della fase di ammissione

6.3.1 Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
- b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
- e) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

6.3.2 Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

6.4 Gestione della “Offerta Tecnica”

6.4.1 Apertura della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice oppure, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 6.1.1, lettera d):

- a) procede, in seduta pubblica, all'apertura delle Buste B – Buste dell'Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'Offerta tecnica;
- c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2 Esame di merito della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice, da tenersi anche attraverso sistemi di videoconferenza, tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste B – Buste dell'Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto ai punti 4.1.1 e 4.1.2, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.2;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

6.4.3 Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta B – Busta dell'Offerta tecnica, le offerte:

- a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2, lettera e);
- c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
- d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
- e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;

6.4.4 Conclusione dell'esame della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche, previa riparametrazione con esclusione delle offerte che non hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 35 punti ;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'Offerta tecnica sono allegate al verbale.

6.5 Gestione della «Offerta economica»

6.5.1 Apertura della «Offerta economica»

La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.3.1, in seduta pubblica, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 6.4.4, relativo alle Offerte tecniche, quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste C – Buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare la presenza, a corredo dell'offerta economica, dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente di cui al punto 4.2.2, lettera e), ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice;
- e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

6.5.2 Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta C – Busta dell'Offerta economica, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera e);
- e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, previsti dall'articolo 95, comma 10, del Codice ai sensi del punto 4.2.1, lettera e); si precisa che la mancata indicazione costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili da Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), sentenza 2 giugno 2016, causa C-27/15 ordinanza 10 novembre 2016, causa C-162/16.

6.5.3 Valutazione della «Offerta economica»

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.5.1 e 6.5.2, si procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2.1 per il peso previsto al punto 4.2.1.



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
C.F. e P.IVA 82004410609

6.5.4 Formazione della graduatoria provvisoria

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto e 6.5.3, si procede:

- alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche di cui al punto 6.4.4, con il punteggio dell’Offerta Economica e temporale di cui al punto 6.5.3;
- alla formazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

6.6 Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:
 - presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
- che, ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
 - la seduta è sospesa ed è fissata la data e l’ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all’articolo 9.3.1;
 - rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3;
- se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.3; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti. (se il responsabile del procedimento lo ritiene ammissibile, aggiungere);

6.7 Inversione procedimentale

La Stazione appaltante si riserva di applicare la previsione di cui all’articolo 56, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per cui ferme restandole garanzie procedurali, di conservazione degli atti e di partecipazione degli offerenti, è attuata la parziale inversione del procedimento secondo la seguente sequenza:

- ultimate le operazioni preliminari di cui al punto 6.1.2 e 6.1.3 (valutazione della documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti) e prima della verifica dei requisiti di ammissione di cui al punto 6.1.4, procede all’apertura delle Buste dell’Offerta Tecnica 6.4.1;
- successivamente, la Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del Codice procede all’esame di merito dell’Offerta tecnica, fino alla conclusione delle relative operazioni di cui al punto 6.4.4;
- provvede poi alla convocazione degli offerenti e all’apertura delle Buste dell’Offerta economica, secondo le previsioni di cui ai punti da 6.5.1 a 6.5.3;
- data lettura pubblica della graduatoria provvisoria di cui al punto 6.5.4, le operazioni riprendono con l’esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione di cui al punto 6.1.4, all’eventuale soccorso istruttorio e alle esclusioni ed ammissioni definitive di cui al punto 6.3.1.

7 AGGIUDICAZIONE

7.1 Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

7.2 Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

7.2.1 Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6, presupposte alla verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, per la sola parte a corpo, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo del progetto e delle prestazioni;
- devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

7.2.2 Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in seduta riservata

- iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta giudicata non anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 7.2.3;
- all'offerente è assegnato un termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- il RUP con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- il RUP esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni de l'offerente:
 - non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);
- la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del Codice.
- in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

7.2.3 Contenuto delle giustificazioni:

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 7.3.

7.3 Adempimenti preliminari all'aggiudicazione

7.3.1 Proposta di aggiudicazione:

- la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti la migliore in termini di rapporto qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.4, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dei punti da 7.2.1 a 7.2.3, nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 6.6, lettera b);
- la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti immediatamente inferiore alla soglia di anomalia di cui al punto 6.6, lettera a), oppure, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 10 (dieci), all'offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 7.2 nel caso ricorra la condizione di cui al punto 6.6.2, lettera b);
- in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera c);
- ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

7.3.2 Verifica dei requisiti

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1 e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:

- la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
- per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla prova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);
- ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
- la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
- trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

7.4 Aggiudicazione

7.4.1 Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.

7.4.2 Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

Resta fermo che:

- L'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel Contratto disciplinare di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria offerta tecnica.

7.4.3 Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
- ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
 - imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all'articolo 8.2, lettera f).

8 STIPULA DEL CONTRATTO

8.1 Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1 Condizioni per la stipula del contratto



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.
(per appalti a partire da 150.000 euro che potrebbero presumibilmente, in base ad un ribasso, portare ad un contratto di importo inferiore a tale soglia)
- d) della positiva verifica in materia antimafia mediante:
 - la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall'aggiudicatario, se il contratto da stipulare sia pari o inferiore a 150.000 euro;
 - ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

8.1.2 Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto; nonché la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

8.2 Adempimenti contrattuali

8.2.1 Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 11, quinto periodo, del Codice.

8.2.2 Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);



XV Comunità Montana "Valle del Liri"

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1- bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

9 DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1 Gestione della documentazione

9.1.1 Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

- a) in forza dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000:
- ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
- c) devono essere sottoscritte con le modalità di cui al punto 1.2.3;
- d) in deroga a quanto previsto alla precedente lettera c), limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale (direttori tecnici, soci senza attribuzione di poteri), le relative dichiarazioni, se non effettuate dall'operatore economico concorrente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall'interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall'operatore economico offerente.

9.1.2 Altre condizioni:

- a) fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 6.2 che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, ogni altro atto o documento formato in origine su supporto analogico, può essere sostituito:
- da copie contenute in documenti rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali, se è apposta o associata, da parte del depositario pubblico o dal pubblico ufficiale, la firma digitale;
 - da copie per immagine su supporto informatico, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 emanate con d.p.c.m. 3 dicembre 2013 (in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 56);
- d) tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le pertinenti firme digitali, ai come previsto ai punti 1.2.2 e 1.2.3.

9.1.3 Imposta di bollo:

- a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

- se assolta in modo virtuale, indicando sull’offerta la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
 - in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio@e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
 - applicando la marca da bollo (contrassegno) sull’offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sull’offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all’Offerta economica; l’originale con la marca da bollo deve essere conservato dall’offerente;
- b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.2 DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)

9.2.1 Compilazione del DGUE

Il DGUE è richiesto all’operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Il DGUE è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull’operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull’operatore economico, con l’indicazione, in successione:

- l’individuazione e la forma giuridica;
- le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.1.3; (in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 1)

N.B. NEL DGUE SEZIONE B. VANNO RIPORTATI TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL’ART. 80, C. 3 DEL CODICE.

In presenza di soggetti obbligati ai sensi dell’art. 80, C. 3 del codice, il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente da tutti.

In alternativa il documento potrà essere firmato dal solo legale rappresentante purché all’interno dello stesso venga riportata la dizione " il sottoscritto..... in nome e per conto di, (indicare i soggetti e le qualifiche per cui si rende la dichiarazione) consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, DICHIARA l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016"

Tale annotazione potrà essere inserita, a titolo esemplificativo e non esaustivo nel riquadro:

“Posizione/Titolo ad agire”

oppure

“Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta.....

Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all’avvalimento); è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento “a cascata”).



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

Sezione D. (omessa in quanto non richiesta)

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.1.1. a 3.1.8).

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.1.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.1.3; inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.1.3, lettera b);
(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.1.4; Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.1.5, lettera a);
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.1.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.1.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);
- conflitti di interesse di cui al punto 3.1.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.1.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.1.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.1.2;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.1.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.1.6, lettera g);
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.1.6, lettera h);
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.1.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.1.6, lettera l);
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.1.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.1.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.1.3, lettera a);
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1)

Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.2.1;

Sezione B. Capacità economica e finanziaria: (omesse in quanto assorbite dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.2.3 e dichiarate alla Parte II, Sezione A).

Sezione C. Capacità tecniche e professionali (omesse in quanto assorbite dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.2.3 e dichiarate alla Parte II, Sezione A). Lavori svolti, incidenza del costo del personale e attrezzatura tecnica di cui all'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 3.2.5.

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.

9.2.2 Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;

- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

Appendici integranti il DGUE:

(da utilizzare solo in quanto le notizie richieste non siano già contenute nella parte ordinaria del DGUE o non sia replicabili a sufficienza; le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate)

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico).

9.3 Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione, sopralluogo

9.3.1 Comunicazioni agli operatori economici:

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente (Piattaforma) di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei seguenti casi:



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)

Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092

Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it

C.F. e P.IVA 82004410609

- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
 - risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
 - ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, per mancanza dei requisiti o per ogni altra causa imputabile all'operatore economico, anche ai fini dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, nei limiti di cui al punto 9.3.3;
- c) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
- eventuale soccorso istruttorio;
 - altre comunicazioni personali;
- d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

9.3.2 Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

Fermi restando i limiti di cui al punto 9.3.3:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:
- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
- b) **le richieste di cui alla lettera a) devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1, non verranno prese in considerazioni le richieste pervenute in modo diverso;**
- c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:
- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando, del Disciplinare di gara o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
 - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- d) il presente Documento e il DGUE di cui al punto 9.2.1 sono disponibili sul profilo di committente di cui al punto 1.3 e sulla Piattaforma telematica.

9.3.3 Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) agli offerenti esclusi o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti;
- b) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

9.3.4 Sopralluogo in sito

È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l'intervento oggetto dei lavori in appalto, da svolgersi autonomamente senza assistenza della Stazione appaltante, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 3.4.3;

10 DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Controversie

10.1.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio sezione di Latina, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
C.F. e P.IVA 82004410609

- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

10.1.2 Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale (oppure) sono deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 209 del citato Codice.

10.1.3 Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

10.2 Altre disposizioni e informazioni

10.2.1 Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Dott. Luca Di Maio;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3 Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.2.4 Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:



XV Comunità Montana “Valle del Liri”

Arce (FR)

Via Borgo Murata, 34/b – 03032 Arce (FR)
Tel. 0776.523171 Fax. 0776.524092
Email info@xvcomunitamontanalazio.it Pec xvcmvalledelliri@pec.it
C.F. e P.IVA 82004410609

- a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);
- b) il Decreto correttivo al codice degli appalti come definito al punto 1.4.1, lettera b);
- c) il Regolamento, come definito al punto 1.41, lettera c);
- d) il DGUE di cui al punto 9.2.1 allegato del presente Documento;
- e) gli atti a base di gara di cui al punto 1.5.2;

10.2.5 Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

10.2.6 Pubblicità

Il presente bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line della XV Comunità Montana dal 23.01.2021 all'11.02.2020 e all'Albo Pretorio on line dei Comuni di Arpino ed Isola del Liri, quale comuni ove si eseguono i lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO PATRIMONIO, URBANISTICA E LL.PP.
F.TO (Geom. Massimo Casinelli)

Allegati: modelli per la partecipazione (articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

- DGUE (documento unico di gara per operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari);
- Modulistica;
- Modello di Offerta economica;